



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

III DIREZIONE

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Rep. Gen.to N. 250 del 16/2/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Modifica dello schema di disciplinare "per adesione" relativo ai finanziamenti erogati da Istituti operanti nel settore del credito a favore dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina, da estinguersi mediante delegazione di pagamento.

Raccolta Generale presso La Direzione Servizi Informatici

N. 136 DEL 10/02/15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il T.U. approvato con DPR 4 Gennaio 1950 n. 180;

VISTE le circolari n. 46 dell'8.08.1995, n. 63 del 16.10.1996 e n. 29 dell' 1.03.1998 emanate dal Ministero del Tesoro e la n. 37 del 5.09.2003 emanata dal Ministero dell 'Economia e delle Finanze in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 72 del 17/12/2007 con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti mediante l'istituto della delegazione di pagamento, a favore di dipendenti della Provincia Regionale di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi;

VISTO lo schema di disciplinare "per adesione", inerente le delegazioni di pagamento, attualmente in vigore, modificato con Determinazioni Dirigenziali protocollate rispettivamente al n. 17 del 16/08/12 presso il III U.D. Servizi Finanziari e al n. 1130 del 10/11/2014 presso la Direzione Servizi Informatici;

VISTI i nuovi criteri di classificazione delle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura pubblicati dalla Banca

d'Italia nel mese di agosto 2009;

CONSIDERATO che, secondo i suddetti criteri, le operazioni di delegazioni di pagamento rientrano nella categoria: "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese";

RITENUTO che l'Amministrazione ha l'obbligo di mettere in atto quanto stabilito dalle norme vigenti in materia per cui si ritiene necessario modificare lo schema di disciplinare "per adesione" attualmente in vigore presso questa Provincia Regionale;

VISTO Lo Statuto della Provincia Regionale;

VISTO il vigente Ordinamento degli EE.LL.;

PROPONE

MODIFICARE l' allegato schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli Istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti a favore di dipendenti della Provincia Regionale di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi con ricorso alla delegazione di pagamento, apportando la seguente sostituzione alla pagina 5:

SOSTITUIRE la frase "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", contenuta nell'art. 10, con: "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"

Il Funzionario Resp. Del Servizio
Gestione Economica Del Personale
(Dott. Massimo Ranieri)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

MODIFICARE l' allegato schema di disciplinare "per adesione" per la regolamentazione dei rapporti con gli Istituti operanti nel settore del credito che concedono finanziamenti a favore di dipendenti della Provincia Regionale di Messina da estinguersi con ritenute mensili sugli stipendi con ricorso alla delegazione di pagamento, apportando la seguente sostituzione alla pagina 5:

SOSTITUIRE la frase "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", contenuta nell'art. 10, con: "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

TRASMETTERE copia del presente atto all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando CAPPADONIA)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21/03/2014, si esprime di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 09 FEB. 2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/20000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
Impegno n. _____

Spesizzazione Finanziaria - Uff. Impieghi Finanziari
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 11/2/15
_____ Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° D.
Dott. Antonio Galasso

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A del D.L. 78/2009) - NON COMPATIBILE

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Servizio Finanziario

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° D.
Dott. Antonio Galasso

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" (L.R. N. 8/14)
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER ADESIONE

TRA

La PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, denominata "Libero Consorzio Comunale" (ai sensi L.R. n. 8/14) - C.F.: 80002760835, con sede in Messina - Corso Cavour - in persona del Dirigente della 3^a Direzione - Servizio Gestione Economica del Personale- Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio Ing. _____ nato a _____ il _____ C.F.: _____ domiciliato per la sua carica presso la Provincia Regionale di Messina in Via _____, giusta delibera n. _____ del _____

E

La Società _____ (C.F./P.I.: _____) con sede legale in _____ Via _____ rientrante nella tipologia di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/50, rappresentata dal _____ Dott. _____, nat _____ a _____ il _____, in qualità di _____

PREMESSO

che la Società _____ ha richiesto la stipula di una convenzione per la concessione, ai dipendenti di questa Provincia Regionale di Messina, di finanziamenti da estinguersi con ritenute mensili sui loro stipendi applicabili mediante delega di pagamento da essi rilasciata in favore della società medesima.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

le circolari n. 46 dell'8/08/95, n. 63 del 16/10/96, n. 29 dell'11/03/98 emanate dal Ministero del Tesoro e le circolari n. 37 del 05/09/2003 e n.1 del 17/01/2011 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia Regionale di Messina , come sopra indicata, si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega a favore della Società _____, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 Gennaio 1950 n° 180 e successive modificazioni, salvo i casi in cui si verificano interruzioni, sospensioni di emolumenti, cessazioni dal servizio del delegante o in caso di trasferimento ad altra Amministrazione.

Art. 2

Le deleghe di cui sopra, consentite per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, saranno concesse, così come specificato nella circolare n. 63 del 16/10/96 del Ministero del Tesoro.

L'Amministrazione non risponde nei confronti della Società _____ per eventuali anticipazioni o concessioni di prestiti ai dipendenti provinciali, in assenza di preventivo benestare da parte dell'Amministrazione medesima.

Art. 3

La quota delegabile è pari a un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge, inclusa l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non sono da considerarsi utili ai fini del computo del lordo della retribuzione, gli assegni concessi a sostegno del nucleo familiare.

In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. n° 180/1950 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

In caso di cumulo della delegazione legale e/o convenzionale con la cessione, fermo restando il limite del quinto dello stipendio per la cessione e la delegazione singolarmente considerate, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio netto, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 180/1950.

Art. 4

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 Gennaio 1939 n° 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 T.U. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso di sopravvenuto pignoramento in danno del dipendente, la quota di retribuzione ceduta con delega verrà sospesa o comunque ridotta fino alla concorrenza del 50% della retribuzione netta.

Art. 5

La Provincia Regionale di Messina si impegna ad effettuare i versamenti delle quote, entro il mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili presso gli sportelli della Tesoreria provinciale.

Ogni altra forma di pagamento, diversa da quella "per cassa", che preveda ulteriori oneri dovuti all'applicazione di commissioni bancarie, è da intendersi a totale carico della Società _____, per l'intera durata del prestito concesso.

Art. 6

L'Istituto delegatario si impegna a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00), per l'istruttoria di ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per oneri di gestione per ogni delega attiva, fino alla scadenza. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

ART. 7

Gli Uffici Finanziari dell'Ente provvederanno a ritenere gli oneri di cui al precedente articolo, sulle somme ritenute mensilmente al dipendente, destinandole al capitolo "proventi" del Bilancio di esercizio della Provincia Regionale di Messina.

ART. 8

La Provincia Regionale di Messina resta esente da ogni responsabilità sul buon fine dell'operazione, tranne per l'impegno di operare le ritenute sulle competenze mensili fino all'estinzione totale del debito.

ART. 9

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente delegatario /cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito e conseguentemente darà corso alla nuova ritenuta dal mese successivo a quello della ricezione.

Art. 10

La Società _____ si impegna a garantire, anche mediante l'attività espletata tramite i propri agenti in attività Finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti provinciali siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia" così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n° 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili a qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica del finanziamento, dovranno quindi tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11

La predetta società, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di Aprile - Luglio - Ottobre e Gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti provinciali, comprendente le sottoindicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei

- importo mensile ratei
- T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati da ultimo elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con i dipendenti provinciali..

Art. 12

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio del delegante. Si prevede, altresì, la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 13

La presente convenzione entra in vigore dalla stipula del presente atto ed ha validità triennale, salvo disdetta da comunicarsi due mesi prima della scadenza contrattuale. Ciascuna delle parti ha, inoltre, facoltà di recesso da esercitarsi con preavviso scritto di almeno due mesi.

Art. 14

Nel suindicato periodo di vigenza contrattuale, l'azienda società, si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne

limiti la capacità giuridica. Il mancato adempimento a tale impegno costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

In caso di controversia, il foro competente è quello di Messina.

Letto, confermato e sottoscritto.

Messina, li _____

Per la Provincia Regionale di Messina

Per la Società _____
